



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 4465

Foza, lì 14.12.2015

Al Sindaco
ai Componenti il Consiglio Comunale.
Al Revisore dei conti
All'Organo di valutazione dei risultati dei dipendenti
ai Responsabili dei servizi del Comune di Foza
agli Uffici del Comune di Foza

e p.c.
alla Prefettura di Vicenza

Oggetto : Invio referto sui controlli successivi ai sensi del D.L. 174/2012 e sulla applicazione del piano di prevenzione di cui alla Legge n. 190/2012

Si trasmette, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e dell'art. 5 del vigente regolamento comunale sui controlli, **il referto sui controlli successivi relativo all'anno 2015**.

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013 e successivamente aggiornato.

Distintamente

Il Segretario Comunale
dr. Giuseppe Gianpiero Schiavone





COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

REFERTO SUI CONTROLLI SUCCESSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174

E

PIANO DI PREVENZIONE LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 , N. 190 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 5 APRILE 2013.

2015

Il Decreto Legge 10.10.2012, N. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, ha modificato il sistema dei controlli interni in materia di enti locali definendone le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi
2. controllo di gestione
3. controllo strategico
4. controllo sugli equilibri finanziari
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti.

Prima degli organi regionali previste nella Carta Costituzionale repubblicana il controllo sugli atti degli enti locali avveniva (sulla legittimità e sul merito) tramite la Prefettura con la Giunta provinciale amministrativa .

La Giunta provinciale amministrativa , istituita con la legge 30 dicembre 1888 n. 5865, era costituita:

- dal prefetto, che la presiedeva;
- da due consiglieri di prefettura designati all'inizio di ogni anno dal prefetto;
- dall'intendente di finanza;
- da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal consiglio provinciale
- dal ragioniere capo della prefettura

La Giunta provinciale amministrativa aveva funzioni che comprendevano:

- il controllo di legittimità e di merito (la cosiddetta "tutela") sugli atti della provincia, dei comuni, dei loro consorzi e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
- le funzioni di giudice amministrativo per ricorsi contro provvedimenti amministrativi di tali enti nonché per il contenzioso elettorale relativo ai loro organi.

Le funzioni di giudice amministrativo vennero dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale con sentenza n. 33 del 9-20 aprile 1968. Ora queste funzioni spettano al *tribunale amministrativo regionale (TAR)*.

Quanto alle funzioni di controllo sugli enti locali queste erano state demandate, in applicazione della Costituzione repubblicana, dalla "legge Scelba" 10.02.1953, n. 62, ai *Comitati regionali di controllo (CORECO)*, di nomina regionale.

Successivamente, dopo un primo momento in cui, con la Legge "Bassanini" n. 127/1997 il controllo venne limitato ad alcuni atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, l'art. 9 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 fece venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali da parte del Coreco.

Il Testo Unico delle leggi sulle autonomie e locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l'art. 147 era già intervenuto nella materia dei controlli stabilendo che "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Comune di Foza (VI), in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolgeva i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica da parte dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta e attraverso il visto per l'attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 su tutte le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegno di spesa.

Resta in vigore l'art. 138 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità.

Il Governo dunque con il DECRETO LEGGE 10.10.2012, N. 174 ha ritenuto di intervenire sul sistema dei controlli interni negli enti locali individuando le seguenti tipologie:

- 1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi**
- 2. controllo di gestione**
- 3. controllo strategico**
- 4. controllo sugli equilibri finanziari**

5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato

6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti)

e lo ha fatto graduando la tipologia in base alle dimensioni dell'ente.

Un quadro completo del recente intervento dello Stato e della Regione Veneto nel campo dei controlli si ottiene confrontando il citato D.L. 174/2012 con le seguenti leggi:

Legge 6-11-2012 n. 190 sulla prevenzione nella P.A.

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 sulla prevenzione nella P.A.

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 sulle incompatibilità per gli incarichi nella P.A.

D. P.R. 16 Aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il citato D.L. 174/ 2012 ha previsto che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Ha previsto inoltre che "in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione"

La Prefettura di Vicenza - U.T.G. con circolare del prot. n. 844 del 08.01.2013, aveva segnalato ai Comuni l'obbligo di procedere alla approvazione del regolamento sui controlli interni nei termini previsti dal D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213;

I controlli interni di cui ai precedenti punti n. 3, 5 e 6 coinvolgono in fase di prima applicazione i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, dal 2014 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e **dal 2015 i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;**

Questo Comune (dimensione demografica: n. 734 abitanti al 31.12.2012) ha disciplinato puntualmente un sistema dei controlli di cui ai precedenti punti n. **1-2-4;**

Il Consiglio Comunale di Foza con provvedimento n. 5 del 1° febbraio 2013, ha approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 12 articoli e lo ha trasmesso alla Prefettura di Vicenza e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come previsto dall'art. 3, comma 2 D.L. n. 174/2012.

Nel citato regolamento, l'esercizio del controllo di gestione compete a ciascun Responsabile di Servizio, il controllo sugli equilibri finanziari compete al Responsabile del servizio finanziario e all'organo di revisione.

In base all'art. 3 del D.L. 174/2012 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

L'art. 5 del citato regolamento comunale, in conformità a quanto disposto dal D.L. 174/2012, disciplina le modalità di controllo successivo :

1. *Il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti amministrativi è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.*

2. *Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate in misura pari al 100 per cento per ciascun Servizio.*

3. *Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.*

4. *Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:*

- o *rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;*
- o *correttezza e regolarità delle procedure;*
- o *correttezza formale nella redazione dell'atto.*

5. *Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.*

6. *Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.*

7. *Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.*

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione

mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

Con apposite circolari si è provveduto a trasmettere agli Uffici l'estratto del decreto legge n. 174/2012 richiamando l'attenzione dei Responsabili del Servizio sulla nuova normativa in tema di pareri (art. 49) e sul tema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, preventivi e successivi (art. 147 bis) oltre che sui lavori urgenti (art. 191) ed è stata assicurata la disponibilità a una verifica congiunta con il responsabile del servizio di pratiche di particolare rilevanza o complessità

In considerazione della necessità di tenere indenni gli amministratori da ogni contestazione in merito alla assenza degli strumenti e delle metodologie di controllo (che comportano la per gli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione), sin dalla entrata in vigore del D.L. 174 sono stati attivati i controlli successivi .

L'art. 1 comma 8 della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che l'organo di indirizzo politico(nei comuni il Consiglio Comunale) , su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012 , n. 179 convertito ha differito, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione,del Comune di Foza è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata, alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti locali è il segretario comunale. I dirigenti sono i responsabili del servizio in possesso del decreto sindacale di nomina .

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 e che tale Piano contiene le linee guida per la approvazione o l'aggiornamento del Piano comunale ;

L'aggiornamento è stato predisposto dal segretario comunale - responsabile della prevenzione ex L. 190/2012 sulla base del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013;

Con posta elettronica in data 19.12.2013 il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) era stato inviato ai responsabili del servizio del Comune di Foza in vista dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione 2014 -2016;

L'aggiornamento 2014 del Piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01. 2014 e per il 2015 con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 26 gennaio 2015 ;
Con la citata deliberazione di Giunta n. 3/2015 si è disposto altresì :

a) l'avvio di un programma di introduzione della informatizzazione del flusso dei dati per alimentare la sezione Amministrazione Trasparente

b) l'avvio di un programma di assunzioni a tempo determinato mediante procedure selettive pubbliche

-la conferma del Programma triennale della trasparenza approvato con deliberazioni di Giunta Comunale deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 25.03.2013 dando atto che nel sito informatico di questo Comune vanno pubblicate tutte le informazioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 e che le modalità di pubblicazione devono rispettare la struttura indicata nell'allegato al citato D.Lgs. n.33/2013.

-l'incarico al Responsabile dell'Ufficio Affari generali per la organizzazione del sito web istituzionale sulla base delle linee guida di cui all'allegato al citato D.Lgs. 33/2013 e per l'inserimento delle informazioni di competenze di ciascun Ufficio o Responsabile del Servizio

-l'incarico ai Responsabili del Servizio del compito di fornire tempestivamente all'Ufficio Ced le informazioni ed i provvedimenti di propria competenza la cui pubblicazione è prevista dal D.Lgs. 33/2013 e che potrebbero essere oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 33/2013.

- la specificazione che in applicazione di quanto stabilito dalle Linee guida approvate con deliberazione 50 /2013 in data 04.07.2013 della CIVIT gli obiettivi della performance di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24 gennaio 2013 sono integrati con gli obblighi discendenti dalla esecuzione del piano triennale della trasparenza 2014-2016

Il Comune di Foza ha partecipato al procedimento per la realizzazione mediante selezione pubblica di una graduatoria di candidati per eventuali assunzioni da parte di questo comune nella categoria Istruttore Amministrativo C ai sensi del CCNL Autonomie locali dando atto che la graduatoria in base a quanto stabilito nel protocollo di intesa siglato con i comuni avrebbe potuto essere utilizzata anche da questi enti ; il procedimento si è concluso con la approvazione di una graduatoria di candidati alla assunzioni a tempo determinato.

Da un verifica del sito informatico del comune di Foza " Trasparenza valutazione e merito" risulta la completezza delle informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013.

Nel corso del 2015 il Segretario comunale ha redatto n. 9 verbali di controllo successivo sulle determinazioni () con le seguenti risultanze :

VERBALE N. 1/2015 di controllo successivo prot.n.1235 , redatto avendo acquisito la nota in data 13.03.2015 prot. 800 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati

trasmesse le 31 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 02.01.2015 - 13.03.2015).

Esaminati sotto il profilo della legittimità i provvedimenti pubblicati all'albo pretorio web

COMUNICA

Che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati

con l'avvertenza che nelle determinazioni a contrarre vanno specificatamente indicate le motivazioni del mancato ricorso al Mepa anche per gli acquisti in economia .

VERBALE N. 2/2015 di controllo successivo prot.n. 1236 , redatto avendo acquisito la nota in data 03.04.2015 prot. 1055 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 8 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 13.03.2015 - 03.04.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 3/2015 di controllo successivo prot.n. 1337 , redatto avendo acquisito la nota in data 20.04.2015 prot. 1237 con la quale; a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 11 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 09.04.2015 - 17.04.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 4/2015 di controllo successivo prot.n. 1951 , redatto avendo acquisito la nota in data 18.05.2015 prot. 1623 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 11 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 17.04.2015 - 15.05.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 5/2015 di controllo successivo prot.n. 2136 , redatto avendo acquisito la nota in data 08.06.2015 prot. 1952 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 7 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 18.05.2015 - 05.06.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 6/2015 di controllo successivo prot.n. 2289 , redatto avendo acquisito la nota in data 29.06.2015 prot. 2202 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 12 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 08.06.2015 - 26.06.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 7/2015 di controllo successivo prot.n. 3584 , redatto avendo acquisito la nota in data 18.09.2015 prot. 3318 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmesse le 41 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (settimana 29.06.2015 - 16.09.2015).

COMUNICA

Le determinazioni n. 1 del 10.07.2015 e n. 2 del 24.07.2015 del Servizio Patrimonio e Polizia Locale con le quali sono state indette procedure di asta pubblica per la vendita di lotti di legname approvano e pubblicano l'elenco ditte da invitare alla gara : l'asta è una procedura aperta ad evidenza pubblica e non una procedura ristretta per cui non è possibile predisporre in anticipo il numero delle ditte che possono partecipare alla gara . In ogni caso l'elenco delle ditte (nelle gare ristrette ed in quelle negoziate) non deve essere pubblicato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte(art. 13 D.Lgs. 163/2006)

Determinazioni di acquisti di beni e servizi : art. 328 DPR 207/2010 obbligo di rivolgersi al MEPA per tutte le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia.

Si riporta in estratto il parere n. 92/2013 della Corte dei conti Regione Lombardia in merito

...gli acquisti in economia devono esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all'interno dei mercati elettronici; quindi l'art. 328 Reg. comprende anche gli acquisiti in economia.

La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; pertanto nella fase amministrativa di determinazione a contrarre, l'ente, da un lato, dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione, di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili, e, ove necessario, la motivazione sulla non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici.

In questa prospettiva, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/2012 comportando le commesse responsabilità.

Quanto al secondo quesito, si evidenzia che il D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012) prevede delle sanzioni e delle responsabilità testuali in conseguenza della violazione delle norme menzionate: ai sensi dell'art. 1 del ridetto Decreto, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, L. n. 488/1999) sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile, cui corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Che non sono stati rilevati, a parere dello scrivente, vizi di legittimità sui provvedimenti esaminati.

VERBALE N. 8/2015 di controllo successivo prof.n. 3883 , redatto avendo acquisito la nota in data 09.10.2015 prot. 3661 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati trasmessi le 6 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (periodo 17.09.2015 - 09.10.2015). Nessun rilievo

VERBALE N. 9/2015 di controllo successivo prof.n. [REDACTED] , redatto avendo acquisito la nota in data 30.11.2015 prot. 4310 con la quale, a cura dell'Ufficio Segreteria, sono stati

trasmesse le 6 determinazioni adottate e poste in pubblicazione (periodo 16.10.2015-12.12.2015) oltre a contratti per scrittura privata non autenticata. Nessun rilievo

FORMAZIONE PERSONALE

Legge n. 190/2012

l'articolo 4 del Piano di prevenzione ex L. 190/2012 vigente nel del comune di Foza prevede " La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali .

La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

.Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti."

Dato atto che il Responsabile della prevenzione ha fatto presente l'opportunità di procedere con una attività formativa di " base " che abbia ad oggetto una breve disamina del Libro I Titolo II del Codice Penale e quindi una analisi del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 estendendola negli anni successivi al Titolo II Capo II del Codice Penale e a Titolo III Capo III del Codice Penale ;

Con lettera in data 14.10.2014 prot. n. 10788 ha comunicato la opportunità di consentire al personale interessato del comune di Foza di fruire, senza spese per il Comune ente locale, del programma di formazione approvato dalla Giunta del Comune di Cassola e che sarebbe stato tenuto dall'avv. Rosario Tucci dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa nei mesi di ottobre e novembre.


Con lettera in data 16.10.2015 trasmessa mediante posta elettronica il responsabile della prevenzione ha comunicato la opportunità di consentire al personale interessato del comune di Enego di fruire, senza spese per il Comune ente locale, del programma di formazione approvato dalla Giunta del Comune di Cassola e che sarebbe stato tenuto dall'avv. Rosario Tucci dell'Ordine degli avvocati di Bassano del Grappa nei mesi di ottobre e novembre: "dopo l'attività formativa di " base svolta nel 2014, per il corrente anno 2015 si continuerà con un programma avente ad oggetto l'analisi più

approfondita di alcuni articoli del Libro II Titolo II Capo I del Codice Penale con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla stessa Legge n. 190/2012 e una disamina del procedimento penale affidando la formazione del personale comunale ad un avvocato penalista in modo da consentire la analisi dei vari istituti con taglio dottrinale e pratico con riferimenti alla giurisprudenza formatasi nell'applicazione di quella parte del codice che verte sui delitti contro la P.A."

La formazione è stata assicurata con conferenze tenute dal professionista sopra citato nella sala consiliare di Cassola nelle giornate del 28 ottobre ; 04- 11 – 18 novembre ; 04 dicembre alle quali hanno aderito il dott. Gianandrea Borsato Responsabile dell'area Affari Generali – ed economico finanziaria ed il dott. Denis De Bortoli Responsabile dell'area Servizi di vigilanza .

L'invio del presente referto avviene anche in esecuzione del piano di prevenzione ex Legge n. 190/2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2013.

Il segretario generale
dr. giuseppe gianpietro schiavone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Gianpietro Schiavone". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the typed name.